

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 GIUGNO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE STORCHI

INDICE

| INDICE | PAG. | PAG. |
|---|--|---|
| Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>): | | |
| LIZZADRI: Disposizioni concernenti gli assegni familiari per il settore dei servizi tributari appaltati. (195); | | REPOSSI 578, 580, 581, 582 |
| MORELLI e PASTORE: Disposizioni e modifiche in materia di assegni familiari per i settori del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati. (839) . | 572 | CERAVOLO 579 |
| PRESIDENTE | 572 | ROBERTI 583, 588 |
| BUTTÈ, <i>Relatore</i> | 572 | ZACCAGNINI 588 |
| LIZZADRI | 572 | Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>): |
| Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>): | | Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione. (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (1509) . |
| Proroga dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori. (1395) | 573 | PRESIDENTE 589 |
| PRESIDENTE | 573, 578, 579, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589 | REPOSSI 589 |
| RUBINACCI, <i>Relatore</i> | 573, 574, 578, 579, 580, 581, 583, 584, 585, 586, 587, 588 | PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 589 |
| VENEGONI | 574, 576, 579, 583 | Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>): |
| LIZZADRI | 575 | Senatore ALBERTI e LORENZI: Disposizioni per il mantenimento in servizio sino al 70° anno di età dei primari ospitalieri allontanati dal servizio per motivi politici o razziali. (<i>Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato</i>). (1457) |
| BUTTÈ | 575 | PRESIDENTE 590 |
| CREMASCHI | 575 | ZACCAGNINI, <i>Relatore</i> 590 |
| GUI | 576, 577, 578, 581, 584, 587, 588 | ROBERTI 590 |
| AGRIMI | 576, 580 | DE TOTTO 590 |
| DI VITTORIO | 577, 578, 579, 580, 581, 588 | CERAVOLO 590 |
| DE TOTTO | 577 | DE MARIA, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i> 590 |
| PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> | 577, 579, 580, 586, 587, 588, 589 | Votazione segreta: |
| | | PRESIDENTE 590 |

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1955

La seduta comincia alle 9,10.

REPOSSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Lizzadri: Disposizioni concernenti gli assegni familiari per il settore dei servizi tributari appaltati. (195); Morelli e Pastore: Disposizioni e modifiche in materia di assegni familiari per i settori del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati. (839).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: Lizzadri: « Disposizioni concernenti gli assegni familiari per il settore dei servizi tributari appaltati » (195) e Morelli e Pastore: « Disposizioni e modifiche in materia di assegni familiari per i settori del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati » (839).

Prego il relatore, onorevole Butté, di riferire sul nuovo testo concordato.

BUTTE, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Il Comitato ristretto, espresso dalla nostra Commissione, ha lavorato stabilendo i vari contatti con le organizzazioni sindacali e con i Ministeri competenti per raggiungere un accordo che è stato riassunto nella relazione che accompagna il nuovo testo che, pertanto, è da considerare sostitutivo delle due proposte in esame. In tal modo il settore dei servizi tributari appaltati va ad allinearsi, per quanto si riferisce alla misura, alla corresponsione degli assegni familiari nel settore dell'industria.

Raccomando il nuovo testo alla vostra approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sul testo concordato.

LIZZADRI. Mi associo alla proposta del relatore ed aderisco al nuovo testo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli assegni familiari del settore dei servizi tributari appaltati, comprensivi degli assegni di caropane stabiliti dal

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni, sono determinati, per tutti gli aventi diritto, nelle misure di lire 4.160 mensili per ciascun figlio, lire 2.808 per il coniuge e lire 1.430 per ciascun ascendente.

(È approvato).

ART. 2.

Con decorrenza dal periodo di paga di cui al precedente articolo, il contributo dovuto dai datori di lavoro del settore dei servizi tributari appaltati, comprensivo del contributo di caropane stabilito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni, è determinato nella misura del 33,87 per cento, sulla retribuzione lorda.

Con la stessa decorrenza è applicata, in aggiunta del contributo predetto, un'addizionale dell'1,63 per cento fino all'estinzione del disavanzo della gestione.

(È approvato).

ART. 3.

Con decorrenza dal periodo di cui al precedente articolo 1, l'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari è elevato, nei confronti dei datori di lavoro del settore dei servizi tributari appaltati, a lire 22.500 per le retribuzioni riferite a mese e a lire 900 per le retribuzioni riferite a giornata.

Con la stessa decorrenza l'importo minimo della retribuzione sul quale è applicato il contributo per gli assegni familiari è stabilito, nei confronti dei datori di lavoro predetti, in lire 600 giornalieri.

(È approvato).

ART. 4.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, e successive proroghe, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Avverto che la proposta di legge, che porterà i nomi dei due presentatori delle proposte unificate, sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:**Proroga dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori. (1395).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori » (1395).

A proposito degli oneri derivanti allo Stato dall'attuazione del piano, sono state mosse, in seno alla IV Commissione finanze, alcune obiezioni in ispecie da parte del Sottosegretario di Stato al tesoro senatore Mott. Dette obiezioni si riferiscono in particolar modo al contenuto dell'articolo 9-ter presentato dal relatore. Mentre da parte del Sottosegretario di Stato per le finanze, onorevole Castelli, nessuna obiezione è stata sollevata, il Sottosegretario Mott ha insistito ed inviato una lettera al Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Pugliese, qui presente, illustrando le ragioni della sua opposizione.

Le stesse ragioni sono contenute in una lettera fattami pervenire ieri, nel pomeriggio, dal presidente della IV Commissione onorevole Castelli Avolio. In essa si chiede la concessione di una proroga al termine regolamentare concesso alla IV Commissione per esprimere il parere su questo disegno di legge.

Ne conseguirebbe il rinvio dell'attuale discussione.

Poiché la motivazione della richiesta di rinvio interessa il contenuto dell'articolo 9-ter, ritengo, se non vi sono osservazioni, che si possa stabilire di continuare la discussione, con riserva di deliberare in merito alla richiesta della IV Commissione prima di iniziare la discussione dell'articolo 9-ter.

In quella sede il Sottosegretario Pugliese potrà rendersi interprete anche delle osservazioni del Sottosegretario Mott.

(Così rimane stabilito).

Passiamo allora alla discussione del paragrafo 3° dell'articolo 1 nel testo proposto dal relatore. Ne do lettura:

« 3°) tutti gli alloggi costruiti dalla gestione I.N.A.-Casa, ovvero da aziende, cooperative, amministrazioni ed enti, in esecuzione del secondo piano settennale, saranno destinati ad essere trasferiti in proprietà

con promessa di vendite, secondo le modalità previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 28 febbraio 1949, n. 43 ».

RUBINACCI, *Relatore*. Come è noto, nella legge istitutiva 28 febbraio 1949, n. 43, era stabilito che metà degli alloggi dovevano essere assegnati a riscatto e metà in locazione. Nel corso dell'applicazione della legge si è verificato un fenomeno di tendenza generale, da parte dei lavoratori, verso il riscatto dell'abitazione. Tanto è vero che, fino a questo momento, si sono assegnati a riscatto 66.917 alloggi, mentre soltanto 47.826 sono stati assegnati in locazione.

Per ottemperare al disposto legislativo, il comitato di attuazione ha stabilito di fare il conguaglio alla fine del piano, cosa che in pratica significherebbe procedere prevalentemente all'assegnazione di alloggi in locazione contro quella che è la tendenza generale dei lavoratori a giungere al possesso della casa.

Il 1° gennaio 1954, l'I.N.A.-Casa ammise una possibilità per i lavoratori assegnatari a riscatto di chiedere la locazione. Al 5 maggio di quest'anno solo 459 hanno chiesto di passare dalla forma di riscatto a quella della locazione, ma ben 2.012 hanno chiesto di passare dalla forma della locazione a quella del riscatto.

D'altra parte, mi sembra che vi siano delle ragioni comprensibilissime. Innanzi tutto, credo che possiamo ammettere una tendenza generale dei lavoratori ad ottenere la proprietà dell'alloggio. In secondo luogo mi pare che le stesse finalità del piano (che vuol realizzare alloggi decorosi per i lavoratori) implicino anche la possibilità dell'assegnazione in proprietà. In terzo luogo, dobbiamo tener conto dei dati dell'esperienza.

Mentre per gli alloggi assegnati a riscatto il problema della manutenzione e dell'amministrazione si presenta abbastanza facile perché si costituiscono i condomini e sono gli stessi assegnatari ad assumersi la responsabilità della gestione comune, per quanto riguarda, invece, gli alloggi in locazione la questione è molto più complessa. L'I.N.A.-Casa, che non può gestire direttamente l'amministrazione, si deve servire di appositi enti con un appesantimento notevole delle spese amministrative e di manutenzione, con difficoltà di carattere burocratico e, soprattutto, con un aumento generale delle spese sulla locazione stessa, dato che, in base alla legge istitutiva del 1949, la quota-spese per l'amministrazione e la manutenzione fa carico agli assegnatari in locazione.

Così, la differenza tra il canone di affitto, gravato da tutte queste maggiorazioni, e le quote di ammortamento per il riscatto è veramente minima.

Stando così le cose, penserei di fissare un orientamento generale in base al quale, d'ora innanzi, le assegnazioni vengano fatte prevalentemente a riscatto. Siccome dobbiamo tener conto di una situazione molto differenziata, sia di carattere ambientale che di categoria, dovrebbe essere lasciata la possibilità, almeno per un quarto, di fare assegnazioni in locazione. Dico ciò, a parte le situazioni ambientali e locali, in riferimento ai più poveri, che possono non avere desiderio di essere gravati del canone di ammortamento e in relazione a quei lavoratori i quali, per ragioni di lavoro o di impiego, sono soggetti a trasferirsi da una città all'altra e, pertanto, non hanno convenienza ad acquistare l'alloggio.

Così, nella proposta che sottopongo al vostro esame è stabilito che tutti gli alloggi del secondo piano di attuazione sarebbero destinati ad essere trasferiti in proprietà, secondo opportune modalità. Quindi: riscatto, come principio generale; con possibilità, però, di derogare da questo principio, dando in locazione fino ad un quarto degli alloggi progettati. Tuttavia, non sarebbe esclusa nemmeno la possibilità di passare dalla forma locativa a quella del riscatto anche per gli assegnatari del primo piano, purché tale passaggio riguardi una intera unità immobiliare. Il concetto di unità è indispensabile, altrimenti sarebbe estremamente complicato stabilire forme di condominio misto tra Istituto e singoli assegnatari.

Questi, in sintesi, i punti principali della mia proposta.

VENEGONI. Già allorquando esaminammo il primo piano I.N.A.-Casa esprimemmo la nostra contrarietà all'orientamento espresso dalla Commissione, che ha trovato poi la sua realizzazione legislativa assegnando il 50 per cento degli alloggi a riscatto e il 50 per cento in affitto. Il problema era duplice: da un lato richiamare capitali per stimolare le iniziative edilizie di carattere ultrapolare; dall'altro considerare la posizione di tutti i lavoratori chiamati a contribuire alla realizzazione del piano mentre era noto che solo una piccola aliquota di essi avrebbe beneficiato della casa.

All'accettazione della proposta odierna, secondo noi, ci sono due ostacoli. Il primo è quello che non risponde alle finalità del piano di fare case che comportino oneri maggiori, oltre a quelli dell'affitto; il secondo, che se-

condo noi appare insuperabile, è che non si può giusticare un sacrificio chiesto a tutta una comunità di lavoratori perché soltanto una piccola aliquota abbia una casa, non in godimento ma in proprietà.

Come giudicherebbero i lavoratori una soluzione di questo genere? Quei lavoratori, cioè, che non possono avere nemmeno una lontana speranza di avere in affitto un appartamento I.N.A.-Casa e che, d'altro canto, sono chiamati a sacrificarsi per lunghi anni e ciò solo per creare dei nuovi proprietari di casa, sia pure di piccoli appartamenti?

Se una modifica, dunque, deve essere apportata, essa deve rovesciare i termini proposti dall'onorevole Rubinacci e cioè: due terzi o tre quarti degli alloggi costruiti debbono essere dati in affitto e soltanto un quarto o un terzo in proprietà. Per temperare questo principio possiamo accettare di inserire la possibilità di mutare i termini del contratto, dando modo di trasformare il contratto di affitto in contratto di riscatto, qualora l'interessato lo richieda, evitando possibili speculazioni. Si tenga presente che sette anni del primo piano e sette anni del secondo piano sono abbastanza lunghi, quasi una mezza generazione.

Noi, pertanto, proponiamo di lasciare inalterata la proporzione tra alloggi a riscatto e alloggi in affitto; eventualmente introducendo le norme, proposte dal collega Rubinacci, di mutare l'affitto in riscatto quando si raggiunga l'unità immobiliare; ma non possiamo aggravare ulteriormente una soluzione che già ha sollevato molte critiche ed obiezioni.

RUBINACCI, *Relatore*. Innanzi tutto vorrei ricordare che il piano, originariamente, venne concepito come un piano per l'assegnazione a riscatto degli alloggi; come un piano che doveva dare la casa ai lavoratori. Fu al Senato che, per andare incontro ad una impostazione contraria al concetto della piccola proprietà, impostazione — permettetemi di rilevarlo — non tanto pratica, ma solamente ideologica; che si venne a quel compromesso del 60 per cento.

Però, mi corre l'obbligo di fare una precisazione, in relazione al concetto dianzi espresso dal collega Venegoni. Proprio per fare in modo che il piano possa giovare al più largo numero possibile di lavoratori, dobbiamo tendere al riscatto perché le quote di ammortamento del riscatto, affluendo nuovamente all'I.N.A., serviranno a costruire nuove case. Ed è ovvio che se estendiamo il criterio del riscatto, in venticinque anni saranno co-

struiti molti più alloggi che non con la forma di affitto. Se, al contrario, ci manterremo sul terreno della locazione, non solo ridurremo questi capitali ma andremo a costituire un demanio di piccole case (sparse su tutto il territorio nazionale) di difficile amministrazione e, comunque, con una amministrazione che finirebbe inevitabilmente col gravare sulle modeste risorse dei lavoratori.

Un fenomeno è indicativo a questo proposito. nonostante il rigore della legge che dispone nella misura del 50 per cento gli alloggi a riscatto, non è stato possibile contenere questa tendenza dei lavoratori e così, in pratica, abbiamo una cifra molto maggiore di assegnazioni a riscatto. Se teniamo conto che, con le prime assegnazioni del primo settennio, siamo andati incontro alle esigenze dei più diseredati, che sono quelli che hanno beneficiato della prima assegnazione, possiamo oggi presumere, con sufficiente approssimazione di poter andare incontro, forse, alle esigenze di lavoratori che possono essere invogliati a gravare il proprio bilancio familiare di un modesto sacrificio pur di acquisire, non già l'uso della casa; ma, addirittura, la proprietà di essa. Del resto, io credo che il sistema del riscatto vada incontro a quell'indirizzo comunemente chiamato « schema di sviluppo » propugnato dal Ministro Vanoni il quale tende alla mobilitazione del risparmio per gli investimenti di carattere edilizio.

Così, attraverso il canone di locazione, abbiamo del denaro che diventa consumo (l'uso della casa); attraverso le quote di riscatto abbiamo del denaro che non solo soddisfa un uso (la casa) ma determina un nuovo investimento di carattere edilizio.

Per tutte queste ragioni, mi permetto di insistere perché la Commissione accolga favorevolmente la mia proposta.

LIZZADRI. Io sarei completamente d'accordo con il relatore Rubinacci, se non esistesse una questione di principio, sollevata dal collega Venegoni, che riveste, almeno per noi, una notevole importanza.

La questione di principio è che, in sostanza, noi ci troviamo, con la proposta del collega Rubinacci, di fronte ad una ingiustizia sociale. Certo, l'ingiustizia sociale non è contro coloro che riusciranno ad avere la casa, ma si verifica nei confronti della stragrande maggioranza dei lavoratori che danno il loro contributo e che non potranno mai avere la possibilità di ottenere la casa. Questa è pura verità. Molto si è discusso su questo argomento; tutti conosciamo la percentuale dei lavoratori paganti. Per essa, si può

escludere fin da ora, senza possibilità di sbagliare, almeno l'80 per cento di coloro che pagano. Questo 80 per cento sa che, vita naturale durante, non potrà avere mai la casa. Quel tale che paga e che vede il suo vicino diventare assegnatario di casa anche con i soldi che egli ha pagato, penserà certo di trovarsi di fronte ad una ingiustizia.

Io vorrei facilitare la formula a riscatto, ma dovete convenire che fare una legge inficiata da questa ingiustizia mi sembra cosa inaccettabile da parte nostra.

Facilitiamo il riscatto, se vogliamo, ma non alteriamo i termini della vecchia legge che, secondo me già peccava di una certa ingiustizia.

Tralasciamo tutte le altre considerazioni: nord e sud; complessi industriali meglio in grado di organizzarsi, ecc.; ma troviamo almeno una formula che, pur facilitando il riscatto (dando modo di farlo a chi ne sia in grado) non danneggi i più poveri tra i poveri che a stento arrivano a pagare il canone di affitto.

BUTTE. Il principio originario di questo provvedimento fu quello di alleviare la disoccupazione; secondariamente di esercitare quella solidarietà tra i lavoratori che essi usano, di solito, largamente; se ora puntiamo su uno scopo diverso quale quello di dare una casa ai lavoratori, non risolviamo il problema iniziale. Il principio era quello che, ad un certo punto, quando saranno esauriti i quattordici anni dei due piani, con i capitali recuperati, si sarebbe potuto reinvestire i capitali, creando altre possibilità di lavoro.

Io non insisterei sull'impostazione del relatore: tutte le case a riscatto: certo, però, non bisognerebbe ostacolare quella tendenza, che si è dimostrata benefica, di accedere alla proprietà della propria abitazione.

Si tratterebbe, forse, di trovare una formula meno rigida di quella proposta dal collega Rubinacci.

CREMASCHI. Desidero far rilevare che alcune preoccupazione dell'onorevole Rubinacci possono essere superate stabilendo la facoltà, da parte dell'assegnatario di passare dalla forma di affitto a quella di riscatto. In linea di principio, è chiaro che l'assegnatario è favorevole a passare al riscatto; ma spesso egli si trova sprovvisto di mezzi e allora si verifica lo sconcio, già verificatosi nel corso di altre assegnazioni, che certi assegnatari a riscatto, per difetto di mezzi, hanno dovuto rinunciare all'assegnazione. Io non vedo perché ci si debba preoccupare di stabilire una misura: un terzo, due terzi... Basterebbe

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1955

dare all'inquilino la facoltà di passare a riscatto qualora lo desideri.

GUI. Ho considerato bene le ragioni adottate dall'onorevole Venegoni e alcune di esse effettivamente hanno un certo peso, altre meno. Tra quelle che, secondo il mio punto di vista, mi sembrano di minore rilievo c'è l'osservazione che, con la forma a riscatto, il lavoratore sarebbe costretto a pagare un maggiore canone.

Il collega Rubinacci ha riferito che il canone del riscatto e quello della locazione non differiscono di molto. Sulla locazione gravano, infatti, delle voci: « amministrazione, direzione, gestione, ecc. » che, invece, non figurano nella forma a riscatto.

Di scarsa portata mi sembra, poi, l'obiezione che solo una piccola parte di lavoratori riuscirebbe ad avere la casa: ammettendo il riscatto, infatti, rimettiamo in circolo dei capitali che aumenteranno la percentuale delle assegnazioni.

Né con la forma locativa il numero degli esclusi sarebbe minore!

Più pertinente mi sembra, invece, l'argomentazione che, effettivamente, ci possono essere molte zone in cui i lavoratori non possono sottoporsi, in linea generale, al pagamento delle quote di riscatto; situazioni cristallizzate di giovani coppie che si trovano di fronte alla necessità di una più grande famiglia, ecc. La forma a riscatto, indubbiamente, cristallizza in certo qual modo le posizioni.

Penso, pertanto, che, accettando il suggerimento dell'onorevole Lizzadri di dare la possibilità agli assegnatari in affitto di passare a riscatto (purché si tratti di una unità immobiliare) il problema si potrebbe risolvere.

Nei centri di campagna l'unità immobiliare si raggiunge ben presto, trattandosi di piccoli edifici. In città, effettivamente, la cosa è un po' più complicata, ma non impossibile.

Perciò, formulerei diversamente il punto 3°). Esso, ora, è formulato in modo che la locazione sembra una eccezione. Questo mi sembra, come al collega Venegoni, un po' troppo forte. Fisserei, quindi, una certa percentuale per la locazione, salvo la facoltà di chiedere il passaggio a riscatto.

VENEGONI. Io non contrasto il principio degli alloggi a riscatto: affermo il principio morale, al quale pure voi dovrete essere sensibili, in nome del quale, quando un lavoratore è chiamato a solidarizzare con un altro, è giusto che lo faccia per trovargli, mettiamo,

un tetto, ma non per farlo diventare proprietario di casa.

Inoltre, se manteniamo il criterio rigido proposto dal collega Rubinacci di costruire alloggi secondo il criterio dei « tre quarti » a riscatto, contravverremmo alla possibilità che, secondo me, deve essere considerata fondamentale, di assegnare le nuove case in base a dei criteri obiettivi di bisogno; altrimenti dovremmo tener conto anche delle capacità economiche dei nuovi assegnatari nel sostenere i canoni di riscatto che sono ovviamente maggiori di quelli dell'affitto. Come si concilia tutto ciò con i criteri del maggiore bisogno? Ed è questa una obiezione difficilmente superabile.

Questo piano lo abbiamo inteso come contributo per la diminuzione della disoccupazione, ma soprattutto per dare la casa a coloro che ne hanno più urgente bisogno e che sono i più poveri.

A Milano, tanto per citare un esempio, esistono decine di migliaia di vani non affittati né assegnati a riscatto perché mancano le capacità economiche dei cittadini nell'assumere impegni onerosi.

Noi dobbiamo tenere presente queste situazioni mantenendo il più basso che sia possibile il canone di affitto.

AGRIMI. Per quella che a me pare dovrebbe essere una indispensabile esigenza di chiarezza, sento il bisogno di esprimere la mia sorpresa per le cose che si vanno dicendo nel corso di questa discussione. Ho sentito agitare, da parte dei colleghi di sinistra una tesi, in linea di principio, contraria al « riscatto ». Si combatte il riscatto non tanto sul piano tecnico quanto sul piano di una maggiore giustizia e di una superiore moralità. La sorpresa deriva dal fatto che esiste tutto un movimento che tutte queste affermazioni nega clamorosamente e che afferma, al contrario, come l'aspirazione principale, lo scopo supremo da raggiungere sia proprio quello di dare le case in proprietà. E le accuse che ci vengono mosse, se ci vengono mosse, sono tutte perché noi ostacoleremmo la concessione delle case a riscatto.

Stranezza e contraddizione delle cose! Qui ora si dice: è ingiusto dare la casa solo ad alcuni e agli altri no. Ci vorrebbe la bacchetta magica per dare le case contemporaneamente a tutti. Ma senza bacchetta magica si capisce che i primi ad avere la casa si vengono a trovare in posizione di privilegio rispetto a chi ancora non l'ha avuta. Nonostante questo, un appunto sarebbe ancora ammissibile se le case fossero assegnate a sorteggio ma sic

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1955

come esse vengono assegnate a cominciare dai più bisognosi, io non vedo come e dove si possa parlare di ingiustizia.

Secondo me, il principio del riscatto consente un maggiore riflusso di capitale e, per conseguenza, una maggiore possibilità di costruzione di alloggi. Tuttavia, non tutte le affermazioni del collega Rubinacci, forse, sono da condividere. Ma il principio di dare prevalentemente la casa a riscatto e di favorire quelli che l'hanno in locazione a passare a riscatto, mi sembra ottimo. Il fatto delle giovani coppie che hanno una casetta piccola e poi hanno la necessità di averne una più grande non è un problema nuovo. C'è tutta una legislazione sulle case a riscatto che prevede i casi di cedibilità, di permuta, di vendita, ecc. Casi specifici di cui non è d'uopo interessarci in questa sede.

DI VITTORIO. Io credo che il contrasto si possa risolvere conciliando l'esigenza di stimolare il riscatto, inteso come maggiore stimolo allo sviluppo edilizio, con l'altra esigenza di evitare una ingiustizia la quale potrebbe consistere nel fatto che i lavoratori più poveri, che non hanno possibilità di assumere a proprio carico la quota del riscatto, non riescano ad avere l'alloggio (cui peraltro hanno diritto) né a riscatto, né in affitto. Ciò determinerebbe una situazione per la quale, magari, il lavoratore già agiato verrebbe ad avere una casa e quello più povero ne rimarrebbe privo.

Il problema, a me pare, si potrebbe risolvere nel seguente modo: o lasciando invariata la percentuale del 50 per cento stabilita nella legge istitutiva, o meglio, abolendo qualsiasi percentuale, stabilendo che l'alloggio si dà in affitto a tutti con la possibilità per tutti di riscattarlo. Siccome è anche interesse sociale che sia preferito il riscatto, si può stabilire, per legge, uno stimolo al raggiungimento di questo scopo. In tal modo nessun lavoratore, a causa delle sue cattive condizioni economiche, sarebbe escluso dal beneficio di potere prendere la casa in affitto e tutti avrebbero la possibilità, d'altro canto, di riscattarla.

GUI. Io trovo giusto di consentire il passaggio dalla forma di affitto a quella a riscatto; però se questo principio è facilmente applicabile nelle unità immobiliari di campagna, diventa, in pratica, difficilissimo per i grandi complessi urbani, dato che non si può prescindere dal concetto di unità immobiliare.

DI VITTORIO. A me pare che ciò non sia una difficoltà insuperabile. In ogni caso una amministrazione deve esistere per riscuotere

i canoni a riscatto. Vuol dire che riscuoterebbe una parte di canoni per il riscatto e una parte per l'affitto.

GUI. Ma non è soltanto problema di riscossione; si tratta soprattutto della configurazione giuridica ed economica dell'assegnatario. Quando l'alloggio è assegnato in proprietà tutti gli oneri di gestione vanno a carico dell'assegnatario; quando invece è dato in affitto gli oneri rimangono a carico dell'istituto.

Ad ogni modo, per venire incontro alle tesi prospettate dalle sinistre, proporrei di unificare il terzo e quarto paragrafo e dire:

« Gli alloggi costruiti, ecc., saranno destinati in proprietà in misura non superiore ai due terzi.

Gli assegnatari degli alloggi in locazione potranno presentare domanda per il passaggio a riscatto purché tale passaggio riguardi un intero stabile ».

DI VITTORIO. Io noto che l'onorevole Gui da un lato vuol favorire il riscatto e poi vi mette una grave remora quale deve essere considerata quella che, per ottenere questo passaggio, sia necessario che esso avvenga per un intero immobile. Come si fa, in un palazzo dove ci sono, mettiamo, 50 famiglie a trovarle tutte assolutamente consenzienti nel chiedere il passaggio?

DE TOTTO. Io sono favorevole alla tesi dell'onorevole Di Vittorio perché, ostacolando il riscatto, i lavoratori finiscono con l'essere preda degli speculatori. Il lavoratore deve avere la possibilità di chiedere il riscatto quando abbia la quota di risparmio necessaria senza cadere nelle mani degli strozzini, come purtroppo è spesso avvenuto.

Non capisco perché non si possa attuare questa forma mista. Sono rari gli immobili dove si trovano o tutti proprietari o tutti affittuari.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Credo di non aggiungere molto alle argomentazioni addotte dall'onorevole Rubinacci a sostegno della tesi del riscatto. L'esperienza ci ha dimostrato che la tendenza generale, in base anche alle cifre elencate dall'onorevole Rubinacci, è quella di ottenere il riscatto.

DI VITTORIO. Ma la mia proposta mira ad eliminare ogni limite! A render possibile il riscatto per tutti!

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Comunque, aderisco alla proposta dell'onorevole Gui di portare dal 25 a 33 per cento le case da assegnare in locazione. Per quanto riguarda

la possibilità del riscatto, non per unità immobiliare ma per singoli assegnatari, mi sembra che i motivi addotti e dall'onorevole Rubinacci e dall'onorevole Gui siano veramente convincenti.

GUI. All'onorevole Di Vittorio, vorrei fare presente una cosa. Allorché vengono pubblicati i bandi per l'assegnazione di alloggi agli aventi diritto, si verificano generalmente due fenomeni: coloro che prima di avere la casa fanno la domanda per averla a riscatto, che sono i più, e coloro che, fatta la domanda per averla in affitto, dopo l'assegnazione cercano di ottenere il passaggio a riscatto. Quindi è dimostrata la tendenza per avere la casa a riscatto.

Ora è chiaro che, stabilendo fin dall'inizio che tutto un edificio debba essere a riscatto le cose diventano molto semplici. Per gli altri si tratta di trovare una forma che faciliti, qualora lo desiderano, il passaggio dalla forma di affitto a quella a riscatto. Questa facilitazione si dia; ma non credo sia ingiusto chiedere, per tutte le ragioni e i motivi già esposti, che il passaggio avvenga per tutto un immobile.

RUBINACCI, *Relatore*. Vorrei concludere questa discussione che a me pare sia stata sufficientemente ampia e approfondita. Le ragioni della mia proposta le ho già illustrate. C'è, innanzi tutto, una ragione dettata dall'esperienza i cui dati sono stati ribaditi dall'onorevole Pugliese; vi è una ragione di giustizia per fare in modo che il sacrificio dei lavoratori e dei datori di lavoro per la costruzione di questi alloggi non sia destinato alla formazione di una specie di demanio immobiliare indiscriminato, ma al contrario contribuisca alla formazione di capitali da reinvestire per la costruzione di nuove case.

Comunque, non sarei alieno, anzi sono favorevole, ad accettare la proposta transattiva affacciata dall'onorevole Gui. Fissando non un quarto ma un terzo per le locazioni penso che si venga a coprire sufficientemente l'area dei poverissimi.

Vorrei adesso soffermarmi sulla tesi prospettata di ammettere indiscriminatamente il riscatto, una volta fatta la assegnazione degli alloggi. Noi dobbiamo essere pratici, la pratica ci porta a constatare che un fabbricato dato tutto a riscatto, in partenza, implica la costituzione di un condominio tra gli assegnatari che prendono nelle loro mani, alle condizioni più economiche, la gestione dei servizi. Siccome l'I.N.A.-Casa, che noi abbiamo voluto rendere il più snello possibile, non ha una sua attrezzatura periferica e amministra-

tiva, praticamente questo istituto dovrebbe rivolgersi a degli enti per l'amministrazione locale. Ora, l'amministrazione locale, se è fatta per tutto un complesso, implica una certa spesa che, se l'amministrazione dovesse limitarsi a due o tre appartamenti per ogni caseggiato, non muterebbe di molto.

Ecco perché, secondo me, non ci possiamo allontanare dal principio dell'unità immobiliare. In conclusione, io proporrei alla Commissione di accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole Gui.

DI VITTORIO. Io non sono convinto delle difficoltà di natura amministrativa illustrate dal collega Rubinacci.

RUBINACCI, *Relatore*. L'onorevole Di Vittorio sa certamente che, nonostante il rigore della legge, l'Istituto viene incontro largamente al desiderio degli assegnatari di ottenere il riscatto, tanto è vero che si fanno continue operazioni di questo genere, spostando inquilini, in modo da favorire il raggiungimento dell'unità immobiliare.

Però, io credo che il principio debba essere fatto salvo, altrimenti si creerebbe una eccessiva onerosità che verrebbe a riversarsi, in ultima analisi, proprio sugli assegnatari in locazione.

REPOSSI. A me sembra che si stia discutendo su un principio ammesso e già seguito in altri casi. Quando prendiamo le varie leggi a favore dell'edilizia popolare (legge Tupini, legge Aldisio, ecc.) cosa accade, in sostanza? Lo Stato dà il suo contributo alla cooperativa per degli alloggi che saranno pagati in 20, 30 anni, ma che vengono sin dall'inizio assegnati a riscatto, senza ombra alcuna di affitto.

Si sono forse mossi rimproveri alle cooperative per avere proceduto in questo modo? E allora, che differenza c'è tra quella forma di assegnazione e questa? Non è la stessa cosa?

PRESIDENTE. Il fatto è che questo piano, in origine, venne ideato per incrementare l'occupazione. Poi, strada facendo, è diventato un piano che ha dato luogo alla formazione della proprietà della casa. Non credo sia il caso di impelagarci in determinati ragionamenti che coinvolgono tutta una situazione di blocco di fitti, ecc.

Per concludere questa discussione, già abbastanza ampia, sarei d'avviso di trovare, come abbiamo per altro sempre fatto, la via del buonsenso, dicendo semplicemente che gli attuatori del piano debbano costruire più case a riscatto, senza specificare troppo. Anche

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1955

perché non è detto che questo piano non possa essere rivisto prima ancora di arrivare al termine di sette anni.

CERAVOLO. Mi associo.

VENEGONI. Sarei piuttosto favorevole a mantenere la percentuale precedente del 50 per cento, da considerare già onerosa per la parte più povera dei lavoratori. Inoltre vorrei fare osservare che le difficoltà di gestione e amministrazione dei condomini misti, illustrate poco fa dagli onorevoli Rubinacci e Gui, derivano, più che altro, dal fatto che, attualmente, gli stabili dell'I.N.A.-Casa non sono gestiti direttamente dagli interessati o, comunque, gli interessati non hanno nessuna possibilità di intervenire nella gestione. E ciò è un grave inconveniente. Esiste una gestione burocratica esterna che toglie ogni incentivo agli inquilini per ridurre le spese generali e compiere ogni sforzo per la migliore conservazione dello stabile. Se noi riuscissimo a modificare questo sistema burocratico, introducendo l'interesse degli inquilini che occupano gli alloggi, anche sotto forma locativa, potremmo ridurre notevolmente le spese generali di gestione e di amministrazione.

Questa è la via sulla quale bisognerebbe mettersi per risolvere il problema e non quello della percentuale. Pertanto, per mio conto, non sono favorevole alla proposta di ridurre ad un terzo le assegnazioni di alloggi in locazione.

PRESIDENTE. A questo punto mi sembra che le posizioni siano bene definite, in quanto si sono impennate sul concetto di unità immobiliare, dal quale sia il relatore, sia il Governo hanno dichiarato di non potere prescindere.

Onorevole Rubinacci, ella insiste sul suo punto di vista?

RUBINACCI, *Relatore*. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche io.

DI VITTORIO. Allora, su questo punto, noi ci asteniamo dalla votazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Gui ha proposto un testo che assorbe anche il paragrafo 4° di cui do lettura:

« 4°) tuttavia, per determinate località, in relazione a particolari situazioni ambientali, il Comitato potrà destinare alla locazione una parte degli alloggi costruiti in ciascun piano annuale, in misura non superiore ad un quarto.

Gli assegnatari di alloggi in locazione, sia del primo che del secondo piano, potranno presentare domanda per il passaggio a riscatto, purché tale passaggio riguardi un'intera unità immobiliare.

Il numero degli alloggi da assegnarsi in locazione non potrà in ogni caso superare il quarto di quelli costruiti in esecuzione del secondo piano settennale ».

Il testo coordinato proposto dal collega Gui, ed accettato dal relatore e dal Governo è il seguente:

« 3°) gli alloggi costruiti dalla Gestione I.N.A.-Casa, ovvero da aziende, cooperative, amministrazioni ed enti, in esecuzione del secondo piano settennale, saranno destinati ad essere trasferiti in proprietà con promessa di vendita, secondo le modalità previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 28 febbraio 1949, n. 43, in misura non superiore ai due terzi.

Gli assegnatari di alloggi in locazione, sia del primo che del secondo piano di attuazione, potranno presentare domanda per il passaggio a riscatto, purché tale passaggio riguardi un'intera unità immobiliare ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il successivo paragrafo 5°) che diverrà 4°) è del seguente tenore:

« 5°) il canone di affitto degli appartamenti assegnati in locazione, sarà stabilito in modo unitario, tenendo conto di ogni spesa per manutenzione — esclusa quella straordinaria — amministrazione, ammortamento e imposte, e varierà con le condizioni di mercato, anche in rapporto alle variazioni delle retribuzioni ».

RUBINACCI, *Relatore*. Passando ad esaminare il successivo punto dell'articolo 1, è da tenere presente che l'I.N.A.-Casa, generalmente, fissa un canone di locazione e poi aggiunge tutta una serie di voci, per cui ne vien fuori un lungo elenco che subisce continue variazioni. Molto spesso, gli assegnatari sono richiesti di pagare arretrati per alcune di queste voci, con loro grande imbarazzo. Per ovviare a questo inconveniente, propongo che si adotti il sistema di stabilire per le spese di manutenzione ordinaria e spese fisse, un canone che resti immutato per tutta la durata della locazione, caricando, invece, la manutenzione straordinaria non sugli assegnatari ma sul proprietario dell'immobile, oltretutto a carico dell'I.N.A.-Casa.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE STORCHI

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A proposito della manutenzione straordinaria, debbo far presente che tutta la legislazione sull'edilizia popolare è informata al criterio di farne carico agli assegnatari. Il pagamento della quota mensile si deve riferire alla manutenzione ordinaria.

RUBINACCI, *Relatore*. Noi ci dobbiamo tenere sul terreno normale delle locazioni. Locazione significa pagamento di un certo canone per l'uso della abitazione e per tutte le spese accessorie come la manutenzione ordinaria, luce delle scale, ecc.; non può significare assunzione di oneri per la manutenzione straordinaria.

AGRIMI. Mi pare che ci sia un equivoco. È logico che la manutenzione straordinaria vada a carico del proprietario, ma solo quando si tratta di affitti di case di proprietà privata. Ma i fitti di case pubbliche sono stabiliti senza uno scopo di lucro: il canone di affitto è la risultante delle spese di ammortamento, dell'interesse e delle spese di amministrazione. Se ne deduce che deve essere prevista anche la spesa per la manutenzione straordinaria.

Vorrei pregare, perciò, il collega Rubinacci di condividere il criterio unificatore espresso anche dal Ministero del tesoro.

GUI. Quando gli alloggi vengono dati in locazione l'amministrazione di essi spetta all'Istituto case popolari.

Se si esclude che gli inquilini debbano provvedere alla manutenzione straordinaria essa graverà sull'Istituto case popolari.

RUBINACCI, *Relatore*. Vorrei dare un chiarimento. Innanzi tutto non dobbiamo perdere di vista il fatto fondamentale che gli istituti, in tanto prestano la loro opera come amministratori, in quanto sono destinatari, in base alla legge istitutiva del 1949, della proprietà dell'immobile. In secondo luogo gli istituti amministrano assorbendo una quota notevole di spese generali e di spese di amministrazione, che viene fatta attraverso personale stipendiato e salariato; in terzo luogo essi prendono una quota per la manutenzione ordinaria; in quarto luogo prendono una quota per i servizi in comune; in quinto luogo prendono una quota a *forfait* per la manutenzione straordinaria. Poi, il netto della gestione, prelevato questo buon 50 per cento, va all'I.N.A.-Casa e diventa utile netto della gestione che dovrebbe essere reimpiegato insieme con le quote di ammortamento per la costruzione di nuovi edifici.

Il problema, perciò, non lo dobbiamo risolvere noi, in questa sede: dobbiamo escludere la manutenzione straordinaria e in sede di convenzione tra I.N.A.-Casa e istituti si vedrà cosa sarà possibile fare: se cioè la manutenzione straordinaria dovrà andare a carico dei nudi proprietari, oppure se questa somma debba essere sottratta dall'utile netto dell'I.N.A.. Vorrei qui solo affermare il principio in base al quale il locatario, che accede alla casa in relazione a determinate finalità sociali che tengano conto delle sue condizioni economiche, non deve assolutamente essere gravato dell'onere di un evento straordinario. Penso, infatti, che se l'assegnatario riceve la casa in proprietà sia giusto che egli paghi, assieme al canone di ammortamento e a tutte le altre spese, anche quelle per la manutenzione straordinaria, perché è giusto che salvaguardi quella che è una sua proprietà: ma se gli si offre la casa in locazione non deve ottenerla gravata di oneri eccessivi.

DI VITTORIO. Mi dichiaro favorevole alla tesi dell'onorevole Rubinacci. In fondo non è il Tesoro ad essere chiamato a pagare ma la gestione dell'I.N.A.-Casa.

Corrisponde sempre ad un criterio di giustizia mettere la manutenzione straordinaria a carico della comunità anziché a carico del singolo.

REPOSSI. Vorrei che voi ponderiate prima di decidere di escludere la manutenzione straordinaria. Qui si tratta di case costruite non a fini di lucro ma per fini sociali, in cui non è possibile stabilire privatamente canoni di affitto, dovendo questi rientrare nella misura, stabilita per legge, inferiore di gran lunga a quella risultante dal normale gioco della domanda e dell'offerta. Si tratta, perciò, di gravare la gestione di tutti gli eventi che possono verificarsi in venticinque anni. Ciò mi sembra eccessivo.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

RUBINACCI, *Relatore*. Mi permetto di richiamare, a questo proposito, il Codice civile, il quale stabilisce che la manutenzione straordinaria degli alloggi va a carico del proprietario. Ricordo inoltre che la legge istitutiva stabiliva che « il canone di affitto varierà con le condizioni del mercato e anche in rapporto alle retribuzioni », quindi non si può nemmeno parlare di fitto bloccato.

E ciò è stato anche oggetto di severe critiche per il sistema seguito dall'I.N.A.-Casa di variare continuamente il canone, con l'aggiunta continua di voci, e dell'eccessività con

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1955

cui questi criteri sono stati applicati comprendendo in queste voci anche la manutenzione straordinaria.

Insisto, perciò, nella mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo paragrafo 4°) nel testo proposto dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'ultimo paragrafo che avrà il numero 5°):

« 5°) i criteri di preferenza per l'assegnazione, sia in proprietà che in locazione, saranno stabiliti dal regolamento, sulla base di punteggi riferiti al bisogno di alloggio ed all'anzianità di lavoro nella località in cui sorgono le costruzioni ».

RUBINACCI, Relatore. In passato, l'unica provvidenza che andasse incontro ai senza tetto era costituita dall'I.N.A.-Casa. Successivamente sono venute numerose altre provvidenze: dal piano Aldisio, al piano Tupini e soprattutto è venuta tutta una serie di norme di legge sull'edilizia popolare, compresa l'ultima legge proposta che va sotto il nome del Ministro Romita.

Pertanto, sarebbe necessario più che utile, porci di fronte al panorama completo delle provvidenze in modo da giungere ad una certa coordinazione. Occorre che il Ministero dei lavori pubblici, attraverso i suoi istituti, vada incontro a questa esigenza. Il piano dell'I.N.A.-Casa mira a fornire di casa i lavoratori, che sono poi i contribuenti, e il peso del contributo deve avere evidentemente il suo valore perché è un sacrificio che si estende anche ad altri sette anni.

Per queste considerazioni, ritenevo che noi dovessimo sposare questi due elementi: 1°) lo stato di bisogno, perché evidentemente è questa la prima discriminazione da fare; 2°) l'anzianità di lavoro nel luogo di residenza. È un fatto che finora le assegnazioni sono andate incontro soprattutto ai nuovi venuti nel campo del lavoro. Bastava il pagamento di un solo contributo per avere il diritto a presentare la domanda di assegnazione. Nostro intendimento è perciò di temperare questo stato di cose con l'assegnazione di un certo punteggio, riferito anche alla anzianità di residenza sul luogo di lavoro.

In altri termini, l'I.N.A.-Casa funziona in questo modo. In base alle norme di attuazione approvate in seguito all'emanazione della legge istitutiva, si sono formate diverse classi: 1°) senza tetto; 2°) baraccati; 3°) minacciati di sfratto; 4°) abitazioni malsane; 5°) convivenze disagiate.

Invece di adottare questo criterio rigido delle classi per cui non si può passare all'assegnazione di alloggi a persone appartenenti a categorie diverse, se prima non siano terminate le assegnazioni alle categorie precedenti, si vuole introdurre un sistema di punteggio. Così, si attribuisce un certo punteggio a chi è senza tetto, un altro a chi è in condizioni disagiate, un altro a chi è in abitazioni malsane, e così via. L'assegnazione viene fatta in base alla graduatoria che ciascuno potrà presentare. Con questo sistema vengono eliminati gli inconvenienti lamentati, tenendo altresì conto della anzianità di residenza sul luogo di lavoro.

La mia proposta, perciò, non tende ad abolire il criterio del bisogno, che resta sempre il criterio predominante, ma a temperarlo anche con questo altro elemento che mi sembra essenziale ai fini di una maggiore giustizia nel criterio di assegnazione delle case ai lavoratori.

REPOSSI. Colgo l'occasione per ricordare che, in occasione della discussione, in sede referente, sul criterio di assegnazione, si ebbe a parlare dei giovani che dovevano contrarre matrimonio i quali, non rientrando in nessuna di queste categorie, non riescono mai a trovare una casa per creare una famiglia. Mi pare che si era convenuto di trovare una qualche formula da inserire nella legge che servisse a dare a questi giovani la possibilità di ottenere un alloggio. È vero che l'articolo 9-ter lascia aperta la porta ad un principio di questo genere, ma io credo che sia opportuno specificarlo in qualche modo.

Non occorrerebbe una formula tassativa, ma si potrebbe dare facoltà alle commissioni provinciali di riservare una aliquota di alloggi, per esempio non superiore a un decimo, per coloro che intendono contrarre matrimonio, decadendo dal diritto se il matrimonio non sarà celebrato entro sei mesi dalla data della presentazione della domanda.

GUI. Il principio è giusto, ma credo che si tratti di una cosa piuttosto delicata, che meriterebbe un più attento studio.

RUBINACCI, Relatore. Si potrebbe stabilire che le commissioni provinciali sono autorizzate a destinare una quota a coloro che intendono contrarre matrimonio con le modalità che saranno fissate con le norme di attuazione.

DI VITTORIO. Sono d'accordo per andare incontro alle esigenze dei giovani che debbono sposarsi e che debbono mettere su una famiglia. Però vorrei che la quota fosse ben delimitata e che valessero anche per le

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1955

giovani coppie in concorrenza fra loro gli stessi criteri del bisogno e dell'anzianità di residenza, già stabiliti.

PRESIDENTE. Io temo che con una disposizione di questo genere si finisca con il creare eccessive illusioni, complicando senza volerlo, la situazione. Ci potrebbero essere poi dei casi dubbi. Ad esempio, un giovane disoccupato che sposa una donna occupata. Insomma bisognerebbe studiare bene la materia per evitare incongruenze.

Penso che sarebbe più opportuno studiare maggiormente il problema e farne oggetto, magari, di una apposita proposta di legge.

REPOSSI. Condivido questo punto di vista e pertanto ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo ultimo paragrafo.

(È approvato).

L'articolo 1 rimane, pertanto, così formulato:

« L'attuazione dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori, previsti dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, è prorogata di sette anni a decorrere dal 1° aprile 1956.

Per la predisposizione e lo svolgimento del secondo piano si applicheranno le norme previste dalla legge citata, salvo le seguenti modifiche:

1°) il secondo piano settennale, agli effetti della ripartizione delle costruzioni sul territorio nazionale, dovrà tener conto, degli indici locali di affollamento e di disoccupazione.

2°) oltre le aziende e le cooperative potranno costruire case per i propri dipendenti anche le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici, secondo le necessità delle proprie circoscrizioni regionali o provinciali;

3°) gli alloggi costruiti dalla Gestione I. N. A.-Casa, ovvero da aziende, cooperative, amministrazioni ed enti, in esecuzione del secondo piano settennale, saranno destinati ad essere trasferiti in proprietà con promessa di vendita, secondo le modalità previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 28 febbraio 1949, n. 43, in misura non superiore ai due terzi.

Gli assegnatari di alloggi in locazione, sia del primo che del secondo piano di attuazione, potranno presentare domanda per il passaggio a riscatto, purchè tale passaggio riguardi un'intera unità immobiliare;

4°) il canone di affitto degli appartamenti assegnati in locazione, sarà stabilito

in modo unitario, tenendo conto di ogni spesa per manutenzione — esclusa quella straordinaria — amministrazione, ammortamento e imposte, e varierà con le condizioni di mercato, anche in rapporto alle variazioni delle retribuzioni;

5°) i criteri di preferenza per l'assegnazione, sia in proprietà che in locazione, saranno stabiliti dal regolamento, sulla base di punteggi riferiti al bisogno di alloggio ed all'anzianità di lavoro nella località in cui sorgono le costruzioni ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 che, nel testo originario, è così formulato:

« L'esclusione del godimento del contributo statale dell'uno per cento di cui all'articolo 22 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 20 della legge stessa, non sarà applicata in riferimento agli alloggi costruiti con fondi affluiti per il secondo piano ».

Il relatore propone di sostituirlo con il seguente testo:

« La predisposizione dei piani annuali previsti dall'articolo 20 della citata legge 28 febbraio 1949, n. 43, per la costruzione di nuovi alloggi con i fondi affluiti dai versamenti delle rate da parte di assegnatari di case in proprietà, degli avanzi netti delle pigioni degli alloggi costruiti in locazione, prima dell'entrata in vigore della presente legge e dal contributo statale previsto dall'articolo 22, sia in relazione al primo, sia al secondo piano settennale, sarà attuata dopo il secondo settennio.

L'esclusione dal godimento del contributo statale dell'1 per cento di cui all'articolo 22 della legge sopra citata, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 20 della legge stessa, avrà riferimento alle rate degli assegnatari di alloggi costruiti dopo il secondo settennio ».

Pongo in votazione quest'ultimo testo.

(È approvato).

L'articolo 3, nel testo governativo, è così formulato:

« Per la costituzione dei fondi necessari alla attuazione del secondo piano, si applicano le norme contenute negli articoli 5, 7, 8, 9, 21 e 22 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Per gli oneri derivanti allo Stato dall'attuazione del piano suddetto è autorizzata una

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1955

spesa annua di dodici miliardi per i due esercizi finanziari 1955-56 e 1956-57.

Il conguaglio fra i versamenti dello Stato alla gestione I.N.A.-Casa e i contributi dovuti a norma degli articoli 5 e 22 della legge citata, sia per il primo, sia per il secondo piano avverrà al termine di quest'ultimo.

La differenza sarà imputata a riduzione delle annualità dovute nel periodo successivo al secondo piano ».

Il relatore propone di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Per gli oneri derivanti allo Stato dalla attuazione del piano suddetto è autorizzata una spesa annua di dodici miliardi di lire per i sette esercizi finanziari decorrenti dall'esercizio 1955-56 ».

VENEGONI. Come mai nel secondo comma dell'articolo testé letto si parla di una spesa annua di 12 miliardi? Non erano 15?

RUBINACCI, *Relatore*. Nel disegno di legge, in un primo tempo, erano indicati 15 miliardi. Feci presente che in effetti questa somma è data in acconto, essendo il contributo dello Stato fissato dalla legge in corrispondenza al numero delle costruzioni. Lo Stato versa, perciò, come acconto 12 miliardi, salvo poi a procedere al conguaglio alla fine del piano.

ROBERTI. Per meglio chiarire propongo di aggiungere al secondo comma dopo le parole: « 12 miliardi di lire », le altre: « a titolo di acconto ».

RUBINACCI, *Relatore*. Non è necessario. Nel primo comma dell'articolo 3 noi richiamiamo gli articoli 5 e 22, i quali, appunto, fissano le percentuali del contributo dello Stato.

ROBERTI. Si potrebbe allora fare, nel comma suddetto, esplicito riferimento all'articolo 25, aggiungendo: « ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 ».

RUBINACCI, *Relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal deputato Roberti.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma del testo proposto dal relatore, così emendato.

(È approvato).

L'articolo 3 rimane, pertanto, così formulato:

« Per la costituzione dei fondi necessari alla attuazione del secondo piano, si applicano le

norme contenute negli articoli 5, 7, 8, 9, 21 e 22 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Per gli oneri derivanti allo Stato dalla attuazione del piano suddetto è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, una spesa annua di dodici miliardi di lire per i sette esercizi finanziari decorrenti dall'esercizio 1955-56.

Il conguaglio fra i versamenti dello Stato alla gestione I. N. A.-Casa e i contributi dovuti a norma degli articoli 5 e 22 della legge citata, sia per il primo, sia per il secondo piano avverrà al termine di quest'ultimo.

La differenza sarà imputata a riduzione delle annualità dovute nel periodo successivo al secondo piano ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4.

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge nei propri stati di previsione per gli esercizi 1955-56 e 1956-57.

Le somme predette saranno coperte con i mezzi predisposti in relazione agli stati di previsione di ciascun esercizio finanziario.

La gestione I.N.A.-Casa potrà, prima del 31 marzo 1956, in relazione alle possibilità di finanziamento, iniziare l'attuazione del secondo piano, sia per le costruzioni dirette, sia per quelle aziendali previste dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 ».

Il relatore propone di sostituire il primo comma con il seguente.

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge nei propri stati di previsione, a decorrere dall'esercizio 1955-1956 ».

Anche per il terzo comma propone il seguente testo sostitutivo:

« La gestione I.N.A.-Casa potrà, prima del 31 marzo 1956, in relazione alle possibilità di finanziamento, iniziare l'attuazione del secondo piano, sia per le costruzioni dirette, sia per quelle aziendali previste dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 ».

Pongo in votazione i due commi proposti dal relatore.

(Sono approvati).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1955

L'articolo 4, nel suo complesso risulta così formulato:

« Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad iscrivere le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge nei propri stati di previsione, a decorrere dall'esercizio 1955-56.

Le somme predette saranno coperte con i mezzi predisposti in relazione agli stati di previsione di ciascun esercizio finanziario.

La Gestione I. N. A.-Casa potrà, prima del 31 marzo 1956, in relazione alle possibilità di finanziamento, iniziare l'attuazione del secondo piano, sia per le costruzioni dirette, sia per quelle aziendali previste dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« I programmi delle opere da eseguire in attuazione del secondo piano devono essere coordinati con quelli predisposti dal Ministero dei lavori pubblici, in sede dell'apposito Comitato di coordinamento costituito con decreto presidenziale 25 gennaio 1954 ».

Il relatore ne propone la soppressione.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 5.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 6

« Le deliberazioni relative ai tipi ed ai criteri generali di costruzione degli alloggi ed ai complessi urbanistici, in attuazione del secondo piano, sono assunte dagli organi deliberanti del piano stesso previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

GUI. Sopprimerei anche questo articolo.

RUBINACCI, *Relatore*. Ho proposto di mantenere tale articolo perché si tratta di una deliberazione di carattere generale. Comunque, mi rimetto alla Commissione nel caso lo volesse sopprimere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 6.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 7:

« I collaudatori e le commissioni di collaudo qualunque sia l'importo delle opere saranno nominati dalla gestione I.N.A.-Casa tra coloro che siano iscritti nell'elenco del Ministero dei lavori pubblici.

Sulle vertenze sorte con le imprese in sede di collaudo per i maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, ove l'importo delle richieste superi i 30 milioni, deve essere sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

Anche di questo articolo il relatore propone la soppressione.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 7.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 8 salvo modificare la numerazione in sede di coordinamento:

« Nelle controversie innanzi alle magistrature ordinarie e speciali e nei giudizi arbitrali la gestione I. N. A.-Casa si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9.

« L'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Le case costruite in attuazione della presente legge sono esentate dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte per la durata di venticinque anni, sempreché siano state iniziate entro il 31 marzo 1958 e siano state ultimate non oltre il 31 dicembre 1959 ».

Il relatore propone di modificare le date di inizio degli ultimi lavori (1958) e di fine (1959) in 1963 e 1964.

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

L'articolo 9 rimane dunque così formulato.

« L'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è sostituito da seguente:

« Le case costruite in attuazione della presente legge sono esentate dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, per la durata di venticinque anni, sempreché siano state iniziate entro il 31 marzo 1963 e siano state ultimate non oltre il 31 dicembre 1964 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1955

Passiamo all'articolo 9-bis, proposto dal relatore:

« A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le costruzioni effettuate dalla Gestione I. N. A.-Casa in attuazione del primo e del secondo piano settennale, sono esenti dai contributi di miglioria nonché dalle imposte e tasse comunali per l'approvazione dei progetti.

A decorrere dal 1° gennaio 1955, tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni inerenti all'attuazione dei piani suddetti continuano a godere della esenzione dalle tasse di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e ad esser soggetti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, salvo gli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari ».

RUBINACCI, *Relatore*. Tale articolo già esisteva nella precedente legge. Poi, essendo stata approvata la nuova legge di carattere fiscale, fu revocato. Oggi abbiamo la necessità di riprodurlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9-bis.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9-ter:

« La Gestione I. N. A.-Casa effettuerà, in aggiunta ai piani annuali, altre costruzioni in quelle zone per le quali vi sia stata prenotazione di alloggi, in conformità dei commi seguenti.

I singoli lavoratori o cooperative di lavoratori, appartenenti alle categorie previste dall'articolo 5, lettera b), della legge 28 febbraio 1949, n. 43, possono prenotare alloggi ad essi riservati. Egualmente aziende o gruppi di aziende possono prenotare alloggi riservati ai propri dipendenti, da assegnarsi con graduatoria speciale.

Il Comitato di attuazione fisserà annualmente le quote da anticiparsi da parte dei lavoratori, o delle aziende, all'atto della prenotazione di tali alloggi, le aliquote di ammortamento, che non dovranno superare i dieci anni, nonché l'importo massimo che l'I. N. A.-Casa potrà destinare a queste costruzioni per integrare le quote anticipate con le prenotazioni. Tale importo non potrà, comunque, superare il quarto delle disponibilità complessive di ciascun esercizio finanziario ».

Prima di iniziare la discussione di questo articolo, debbo ricordare due cose.

La prima, si riferisce alla richiesta della IV Commissione di sospendere la discussione di questo disegno di legge in attesa del parere che essa deve esprimere; la seconda si riferisce ad una proposta di legge di iniziativa del deputato Sabatini (n. 271) da poco svolta davanti all'Assemblea ed assegnata, in sede legislativa, alla nostra Commissione.

Il contenuto di questa proposta è analogo al contenuto di questo articolo 9-ter e, pertanto, vorrei che il relatore informasse la Commissione in merito.

Pregiudizialmente, tuttavia, sciogliendo la riserva fatta all'inizio della discussione odierna su questo disegno di legge, dobbiamo discutere e risolvere la questione relativa alla richiesta della IV Commissione.

RUBINACCI, *Relatore*. Debbo preventivamente dichiarare di aver attentamente esaminato la proposta di legge del collega Sabatini (n. 271). Il testo da me presentato non solo si è ispirato al disegno di legge governativo ma, per questa parte innovativa, molto ha tratto dalla proposta n. 271. Esso può, pertanto, considerarsi un emendamento ad entrambi i testi, tanto che, in questo articolo 9-ter, proporrei di ritenere assorbita l'intera proposta Sabatini.

Passando alla questione relativa alla richiesta della IV Commissione, debbo in essa distinguere due aspetti: uno di merito ed uno di rito.

A quest'ultimo accennerò solo in prosieguo, in quanto ritengo di non poter accedere alla richiesta proroga non tanto per ragioni procedurali quanto e soprattutto per fondamentali motivi di sostanza.

Mi sono parecchie volte richiamato, nel corso di questa discussione, allo schema di sviluppo proposto dal ministro Vanoni, il quale prevede la mobilitazione del risparmio ai fini degli investimenti, fra i quali, importanti quelli di carattere edilizio.

Questo piano aggiuntivo prevede precisamente di realizzare questa finalità: di mobilitare il risparmio disponibile dei lavoratori un po' più agiati e di riversarlo in iniziative di carattere edilizio.

Anche se il Ministero del tesoro non è sensibile a queste esigenze, credo che noi non si possa accettare una visione così ristretta. Dobbiamo partire dal punto di vista che, se si vogliono, ad un certo momento, mobilitare dei risparmi e delle energie latenti nell'economia, anche nella più modesta, del paese, è necessario che lo Stato asseconi e favorisca tale iniziativa. Tutta la possibilità di attuazione del piano aggiuntivo previsto dall'arti-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1955

colo 9-ter dipende da una convenienza: perché evidentemente abbiamo i vantaggi dell'espropriazione delle aree da costruzione con certi criteri economici e, soprattutto, l'apporto dei contributi statali che rendono vantaggiosa la possibilità per i lavoratori di ricorrere a questo piano.

In questo quadro ho concepito la mia proposta di emendamento. Prima di formularla, ho considerato mio dovere ed elementare correttezza, prendere contatti con il Governo. Debbo dichiarare che il Ministro del bilancio e il ministro Vigorelli, si sono dimostrati favorevoli, anzi, devo aggiungere che mi sono venuti degli incitamenti per un ampliamento del testo.

PRESIDENTE. Bisogna, però, tener presente l'articolo 81 della Costituzione.

RUBINACCI, Relatore. L'articolo 81 non può essere richiamato nei confronti di questo provvedimento, perché le spese sono già previste, e ci si limita, per ora, come anticipazione, a stabilire la somma di 12 miliardi, somma che il tesoro ha già reperita. Vedremo, in seguito, fra 7 anni, quale dovrà essere il contributo ulteriore dello Stato. Vedremo in sede di leggi speciali quali decisioni potranno essere prese.

Ma non soltanto nel merito non sussistono motivi che giustifichino la richiesta della IV Commissione, anche nella procedura essi vengono a mancare.

Da oltre un mese il testo dei miei emendamenti è stato distribuito ai componenti di quella Commissione che hanno, perciò, avuto tutto il tempo per approfondire il loro esame.

Un rinvio, poi, deve essere preventivamente concordato con il presidente della Commissione interessata ed il solo fatto di avere oggi all'ordine del giorno questo provvedimento sta a dimostrare che nessun accordo in tal senso è intervenuto fra il nostro presidente e quello della IV Commissione. Propongo perciò di proseguire nella discussione.

PRESIDENTE. Perché la Commissione possa, serenamente, valutare la questione desidero dare lettura della richiesta pervenutami da parte del Presidente della IV Commissione, onorevole Castelli Avolio.

La lettera, in data 15 giugno 1955, è del seguente tenore:

« Comunico che la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha iniziato nella seduta odierna, l'esame, per il parere alla XI Commissione (Lavoro), del disegno di legge: « Proroga dei provvedimenti per incrementare la occupazione operaia agevolando la costruzione

di case per i lavoratori » (1395), sulla base del nuovo testo proposto dal relatore, onorevole Rubinacci, che comporta, rispetto al testo governativo, un maggior onere a carico dello Stato. Su richiesta del Sottosegretario di Stato per il tesoro, senatore Mott, al fine di valutare l'entità di tale maggior onere e la reperibilità della relativa copertura in ossequio all'articolo 81 della Costituzione, la Commissione ha dovuto rinviare il seguito dell'esame del suddetto disegno di legge ad altra seduta.

Si prega, pertanto, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento della Camera, di voler concordare un'ulteriore proroga al termine stabilito dall'articolo medesimo e, in ogni caso, di non approvare il provvedimento stesso prima che questa Commissione abbia espresso il proprio parere ».

Il senatore Mott, Sottosegretario al tesoro, ha fatto pervenire al Sottosegretario Pugliese una lettera che chiarisce, nel merito, la sua richiesta.

Pregherei, quindi, il Sottosegretario Pugliese di illustrare la posizione del Ministero del tesoro, causa prima della richiesta di rinvio contenuta nella lettera della IV Commissione.

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. La sostanza delle argomentazioni del Ministro del tesoro è la seguente: L'articolo 9-ter non dovrebbe essere approvato perché, applicandolo, la gestione I.N.A.-Casa effettuerebbe, in aggiunta ai piani annuali, altre costruzioni nelle zone dove si avranno prenotazioni di alloggi in base alle norme dell'articolo stesso.

Come è noto, il finanziamento delle costruzioni I.N.A.-Casa è assicurato, nel settennio, dai contributi dei lavoratori, da quelli dei datori di lavoro e dal contributo dello Stato. Onde fornire immediatamente i mezzi occorrenti, è prevista una assegnazione di 12 miliardi annui da parte dello Stato, salvo conguaglio.

In tale stato di cose, non sarebbe possibile assicurare il finanziamento di costruzioni in aggiunta ai piani annuali attingendo alle disponibilità come sopra indicate, in quanto verrebbe a mancare il finanziamento delle costruzioni dei piani annuali.

Non possiamo infatti negare che, per il congegno dell'articolo 9-ter, noi andremmo a costruire un maggior numero di case, per cui inevitabilmente il contributo dello Stato dovrebbe essere aumentato.

RUBINACCI, Relatore. Ciò non è esatto. Dal punto di vista della questione di cassa,

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1955

è stata già approvato l'articolo che fissa in 12 miliardi la quota annua dello Stato come anticipazione. Tale somma non aumenterà né diminuirà se non al termine del settennio e in sede di conguaglio. Essa rappresenta solamente una massa di manovra sufficiente a provvedere ai finanziamenti delle costruzioni anche in relazione al piano aggiuntivo previsto dall'articolo 9-ter.

Se poi consideriamo la questione ai fini del risultato finale — a parte il fatto che non entriamo nelle maglie dell'articolo 81, perché non si prevede alcuno stanziamento di carattere immediato nel bilancio dello Stato — debbo far presente che neanche il Ministro del tesoro può sottrarsi alla coerenza di un certo indirizzo di politica economica.

Io quindi, pur prendendo atto dell'opposizione del Ministero del tesoro, pregherei la Commissione di prescindere, partendo dal punto di vista che questa è una esperienza positiva che noi abbiamo tutto l'interesse non di restringere, ma di allargare, e proprio andando incontro alle esigenze di quei lavoratori che, forse, non si trovano nello stato di bisogno, ma nella condizione di aspirare ad una casa e che quindi sono disposti a compiere un sacrificio per conseguire tale aspirazione.

GUI. Desidero ricordare che, svolgendo in sede referente la relazione al suo progetto di modifiche, l'onorevole Rubinacci non solo parlò dell'articolo 9-ter, ma parlò anche della possibilità di aumentare i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, e anche dello Stato portando la percentuale dallo 0,60 per cento allo 0,90 per cento, dal 120 per cento al 180 per cento e questo al fine di aumentare il volume delle costruzioni. Ora, questo aspetto della questione non è stato inserito attraverso un emendamento nel progetto. È stato, invece, formulato l'articolo 9-ter.

La Commissione finanze e tesoro venne informata del testo presentato e anche delle altre iniziative che erano state nel frattempo ventilate. Senonché, è venuta l'obiezione da parte dell'onorevole Sottosegretario di Stato Mott, il quale ha chiesto un rinvio. Deve essere certamente intervenuta qualche cosa di nuovo, perché il Ministro Vanoni si era già dichiarato favorevole al 9-ter, non solo, ma favorevole anche ad un maggiore intervento dello Stato attraverso un aumento di contributi, perché appunto in questo modo si può incrementare il volume delle costruzioni edilizie. È evidente che il Ministero del tesoro non era informato di questo orientamento del Ministero del bilancio. Per quanto si riferisce

all'articolo 81 della Costituzione vorrei togliere ogni preoccupazione, perché le spese previste da questo provvedimento sono anticipate dai lavoratori o dalle aziende, e potrebbe capitare perfino il caso che nessun lavoratore o nessuna azienda volesse beneficiare di queste disposizioni. Per quanto riguarda la Commissione finanze e tesoro, io so che, sostanzialmente, essa è favorevole al provvedimento. Riterrei, quindi, opportuno proseguire senz'altro nella discussione, non suscitando gli estremi delle eccezionali circostanze e dell'accordo preventivo che, ai sensi dell'invocato articolo 31 del Regolamento, consentono la proroga.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore Rubinacci, alla quale si è associato il deputato Gui, di non accordare alla IV Commissione alcun periodo di proroga per esprimere il proprio parere e — conseguentemente — proseguire nella discussione.

(È approvata).

Pongo allora in votazione l'articolo 9-ter di cui già ho dato lettura.

(È approvato).

RUBINACCI, *Relatore*. Vorrei, a questo punto, proporre il seguente articolo aggiuntivo 9-quater:

«L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 è modificato come segue:

«Le disposizioni per l'accertamento e il versamento, quelle penali, e quelle relative alla vigilanza, ai controlli, ai ricorsi e alle controversie previste per il contributo, unitamente al quale dovrà effettuarsi la riscossione, nonché i relativi privilegi, sono estesi ai contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 5».

Questo articolo 9-quater è dovuto al fatto che i contributi dell'I.N.A. sono riscossi insieme a quelli della previdenza sociale. Poiché si è contestato che i contributi I.N.A. godano gli stessi privilegi fiscali previsti per quelli della previdenza sociale, ho ritenuto opportuno risolvere legislativamente la questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9-quater.

(È approvato).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1955

Passiamo all'articolo 10.

Ne do lettura:

« Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'industria e il commercio, potranno essere emanate, in conformità dei principi e dei criteri direttivi a cui si informa la presente legge e la legge 28 febbraio 1949, n. 43, norme intese a:

1°) modificare le norme legislative a regolamentari sull'attuazione del piano per semplificare in relazione alle esigenze funzionali della gestione I.N.A.-Casa e per coordinarle con quelle contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, con particolare riguardo ai compiti della Commissione centrale di cui all'articolo 1 della legge predetta, del Comitato di cui all'articolo 1 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e della gestione stessa, anche assegnando tali compiti ad un unico organo e per regolare, di conseguenza, la composizione e le attribuzioni dell'organo preposto alla amministrazione della gestione I.N.A.-Casa;

2°) emanare norme integrative dirette a consentire ai lavoratori di concorrere nell'assegnazione degli alloggi, facendo valere, tra i requisiti utili, quello dell'anzianità di residenza nella località e, nelle assegnazioni a carattere aziendale, quello della anzianità di lavoro; nonché norme intese a regolare la assegnazione di alloggi costruiti ai sensi del terzo comma dell'articolo 4;

3°) raccogliere in un unico testo le disposizioni che regolano la materia.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Il relatore propone di sostituire il paragrafo 2°) con il seguente:

2°) emanare norme integrative dirette a regolare le assegnazioni degli alloggi in applicazione del disposto dell'articolo 1, punto 6°) della presente legge ».

GUI. Ritengo che la formulazione di questo articolo possa sollevare notevoli obiezioni di ordine procedurale; potendosi in esso ravvisare una vera e propria delega. A mio avviso si potrebbe semplificarne il testo limitando la competenza ad emanare la norma di esecuzione al solo Dicastero del lavoro.

Se, infatti, si tratta di regolamento per l'applicazione di questa legge, si può dare la delega al solo Ministro del lavoro; se, invece, dobbiamo fare un testo unico allora, evidentemente, è necessario l'intervento di tutti i Ministri interessati.

DI VITTORIO. Leggendo attentamente l'articolo 10, a me pare che si parli di regolamento e quindi di una norma legislativa di attuazione. Se si tratta di dare una delega non sono indicati i criteri orientativi di questa delega. Se si devono modificare queste norme sarebbe bene allora presentare una apposita legge.

ROBERTI. Io sono contrario a quest'articolo anche perché non è chiaro. Qui si parla di una vera e propria delega legislativa, e quindi essa dovrebbe essere concessa secondo le norme previste dall'articolo 76 della Costituzione.

Se si tratta invece di semplice regolamento non occorre una delega. È una facoltà del Governo.

Sopprimerei, quindi, l'intero articolo, salvo forse mantenere, se proprio si ritiene necessario, il n. 3°).

RUBINACCI, *Relatore*. Un riferimento alla necessità di emanare norme di attuazione, è opportuno.

Con l'articolo 1, infatti, abbiamo modificato i criteri di preferenza, i quali non erano nella legge, ma nelle norme di attuazione. Ne deriva la necessità di dovere senz'altro prevedere delle nuove norme di attuazione.

Per evitare di ritenere delega legislativa l'articolo 10, si può sopprimere, alla prima riga del n. 1°), la parola « legislative ».

ZACCAGNINI. Propongo il testo seguente:

« Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale potrà modificare le norme regolamentari sull'attuazione del piano, per coordinarle con quelle contenute nella presente legge ».

RUBINACCI, *Relatore*. Posso accettare. In tal caso l'ultimo comma dovrebbe staccarsi e costituire articolo a sé.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Propongo « adeguare » invece di « modificare ». Per il rimanente sono d'accordo.

PRESIDENTE. L'articolo 10 può allora, essere così modificato:

« Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1955

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvederà ad adeguare le norme di attuazione e quelle regolamentari per semplificarle in relazione alle esigenze funzionali della gestione I. N. A.-Casa, coordinandole con quelle previste dalla presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole relatore ha proposto che l'ultimo comma dell'articolo 10, nel testo originario, venga stralciato e costituisca il seguente articolo 11.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Venegoni ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La XI Commissione invita il Governo a provvedere tempestivamente al versamento delle quote di sua competenza per l'I.N.A.-Casa, onde evitare ogni ritardo nell'attuazione del piano di costruzione di case per i lavoratori ».

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la Presidenza provvederà al coordinamento del testo ed alla numerazione degli articoli.

(Così rimane stabilito).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (1509).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.

Riferirò io stesso, brevemente, su questo disegno di legge già approvato dalla X Commissione permanente del Senato.

Si tratta di concedere una proroga al termine di versamento per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

I colleghi hanno tutti profonda conoscenza dell'argomento e conoscono le ragioni tecniche che rendono necessaria la richiesta proroga.

Non ritengo, quindi, di aggiungere altro. Dichiaro aperta la discussione generale.

REPOSSI. Non sono d'accordo. Il testo presenta notevoli insufficienze perché non viene ad ovviare agli inconvenienti ed alle incongruenze che tutti conosciamo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero dare le più ampie assicurazioni al collega Repossi. Molte delle incongruenze da lui lamentate sono già state eliminate. Posso, inoltre, affermare che, ove altri inconvenienti si verificassero, il Governo provvederà ad eliminarli in sede di attuazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È prorogato, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il termine stabilito dalla legge 27 dicembre 1953, n. 961, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° novembre 1954.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1955

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Alberti e Lorenzi: Disposizioni per il mantenimento in servizio sino al 70° anno di età dei primari ospitalieri allontanati dal servizio per motivi politici o razziali. (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato). (1457).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Alberti e Lorenzi: « Disposizioni per il mantenimento in servizio sino al 70° anno di età dei primari ospitalieri allontanati dal servizio per motivi politici o razziali ».

Prego il relatore, onorevole Zaccagnini, di riferire su questa proposta di legge già approvata dalla XI Commissione permanente del Senato.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, poiché si tratta di rendere giustizia ad uomini che hanno ricevuto dei danni per ragioni politiche o razziali, io sono favorevole a questo provvedimento di legge. Desidero però, esplicitamente, dichiarare che questo mantenimento in servizio, sino al 70° anno di età, non debba costituire precedente per alcuna altra eventuale proposta del genere.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ROBERTI. In obbedienza ad una nostra precisa posizione, dichiaro di essere contrario a tale estensione dei limiti di età.

DE TOTTO. Sono anche io contrario.

CERAVOLO. Penso che, per l'applicazione pratica dell'articolo unico, sarebbe necessario togliere la parola « soprannumero ».

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

DE MARIA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità*. Sono anch'io favorevole all'approvazione di questa proposta di legge e prego l'onorevole Ceravolo di non insistere circa la abrogazione della parola « soprannumero » ad evitare che la legge debba tornare al Senato.

CERAVOLO. Non insisto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico.

« I primari ospitalieri allontanati dal servizio per motivi politici o razziali e riammessi a norma del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, e che per effetto di raggiunti limiti di età vengano collocati a riposo, saranno trattenuti in servizio in soprannumero sino al 70° anno di età ».

Non essendovi emendamenti né osservazioni, l'articolo unico verrà votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte e dei disegni di legge esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Proroga dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori » (1395).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 50 |
| Maggioranza | 26 |
| Voti favorevoli | 50 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

« Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (1509):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 50 |
| Maggioranza | 26 |
| Voti favorevoli | 50 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

e delle proposte di legge:

PASTORE e LIZZADRI: « Disposizioni e modifiche in materia di assegni familiari per i settori del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati » (839-195)

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 50 |
| Maggioranza | 26 |
| Voti favorevoli | 50 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Senatori ALBERTI e LORENZI: « Disposizioni per il mantenimento in servizio sino al 70° anno di età dei primari ospitalieri allontanati dal servizio per motivi politici o razziali » (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato) (1457):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 50 |
| Maggioranza | 26 |
| Voti favorevoli | 47 |
| Voti contrari | 3 |

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1955

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Aini, Albizzati, Barberi Salvatore, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bersani, Bettoli Mario, Bufardecì, Buttè, Cacciatore, Ceravolo, Chiarolanza, Cotellessa, Cremaschi, Dazzi, De Marzi Fernando, De Totto, Diaz Laura, Di Mauro, Di Vittorio, Driussi, Ferrara Domenico, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Gui, L'Elto, Lenza, Lizzadri, Maglietta, Marangoni Spartaco, Mastino del Rio, Montelatici, Noce Teresa, Pa-

store, Perlingieri, Rapelli, Repossi, Roberti, Rubinacci, Santi, Scalia Vito, Scarpa, Storchì, Simonini, Tognoni, Venegoni, Zaccagnini e Zamponi.

La seduta termina alle 12,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI